



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese

Codice ente: 11503
DELIBERAZIONE N° 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 28/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

La seduta si svolge in seduta pubblica in modalità videoconferenza in forma mista e viene trasmessa in streaming sul sito istituzionale e sul canale Youtube del Comune di Marnate.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
SCAZZOSI MARCO	X	
BONFANTI ALESSANDRO	X	
ANASTASI VINCENZO	X	
POMARO DENIS	X	
CALAMARI LUCA	X	
CANAVESI DONATA	X	
QUAINI GLORIA	X	
RAIMONDI DEBORAH	X Collegata da remoto	
CISARI ERIKA	X	
GALLI MARIA ELISABETTA	X	
DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO	X	
LIGUORI SARA	X	
VERGANI LUCA	X	

TOTALE PRESENTI: **13**

TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. DOMENICO ANTONIO SALVATORE D'ONOFRIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno **Pozzoli Roberto**.

Risulta collegata **in videoconferenza**, la Consigliera Deborah RAIMONDI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCO SCAZZOSI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 del 28/04/2025

Proposta n.13 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

Visti:

- l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpaf) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, nr. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, nr. 15, prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*; La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di

cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

Visti inoltre:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2025, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Visti:

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria

del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione ARERA n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione ARERA n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) 2025-2027 (artt.151 e 170 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), del bilancio di previsione 2025-2027, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Dato atto inoltre che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2024 è stata approvata la presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2022/2025 - revisione 2024-2025 MTR-2 ARERA, ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo di 1.073.621,00 e per il 2025 un costo complessivo di €. € 1.189.658,00
- che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2024 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 4 del 11.03.2023 è stato approvato il Regolamento della tassa sui rifiuti (Tari), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del.....;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Rilevato che:

- con il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. La copertura del bonus rifiuti avverrà a mezzo di una nuova componente perequativa da bollettare/fatturare a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, e che andrà ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).
- la delibera Arera n. 133/2025/R/RIF con la quale è stata istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, attraverso la condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto fornite dall’Inps (Isee), tra il Sistema informativo integrato (Sii) gestito dalla società Acquirente Unico spa, il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni.

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ritenuto ripartire i costi totali del Piano Economico Finanziario per l'anno 2025 in base al metodo normalizzato tra utenze domestiche e non domestiche con la seguente percentuale:

- Domestiche: 69%
- Non domestiche: 31%

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI, che sono integralmente riportate nei prospetti che seguono:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. occupanti	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €
Famiglie con 1 componente	0,65	65,89
Famiglie con 2 componenti	0,76	120,79
Famiglie con 3 componenti	0,85	146,42
Famiglie con 4 componenti	0,92	183,02
Famiglie con 5 componenti	0,99	212,30
Famiglie con 6 o più componenti	1,05	248,91

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tipo attività	Descrizione	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa finale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	0,79	1,36
2	Cinematografi e teatri	0,21	0,25	0,46
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,14	1,31	2,45
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,88	2,14	4,03
5	Stabilimenti balneari	0,83	0,93	1,76
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,93	0,86	1,79
7	Alberghi con ristorante	2,18	2,49	4,67
8	Alberghi senza ristorante	1,50	1,71	3,20
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,70	1,93	3,62
10	Ospedali	1,77	2,01	3,77
11	Agenzie e uffici	2,38	2,66	5,04

12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,30	1,50	2,80
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	2,01	2,29	4,30
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	2,17	2,47	4,64
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,17	1,33	2,50
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	2,30	2,61	4,90
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	2,71	1,39	4,10
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,64	1,87	3,51
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,71	1,78	3,50
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,54	1,76	3,30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,65	1,88	3,53
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	7,13	10,22	17,34
23	Mense, birrerie, hamburgerie	6,42	7,73	14,15
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	6,99	7,14	14,12
25	Generi alimentari (macellerie, pane, pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,71	4,50	7,20
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,34	4,24	7,58
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,22	11,65	21,87
28	Ipermercati di genere misti	4,56	3,97	8,54
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	8,65	8,92	17,58
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	2,41	2,76	5,17

2. di stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2025 avvenga secondo le seguenti modalità:
- riscossione, tramite mod. F24 precompilato e/o modello Pagopa, in n. 3 rate scadenti rispettivamente il 16/07/2025, 16/10/2025, 16/12/2025, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il termine di pagamento della terza rata (16/12/2025);
 - invio ai contribuenti di avvisi di pagamento bonari (avviso e modelli F24 precompilati);
 - notifica di intimazione di pagamento a coloro che non avranno versato l'importo alle prescritte scadenze,
 - notifica di avviso di accertamento con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di legali a coloro che non avranno pagato l'intimazione di pagamento entro i 60gg dalla notifica;
3. di stabilire inoltre che il versamento delle rate potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari (Modello Pagopa);
4. di stabilire che:
- alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia, pari al 5%, come da comunicazione pervenuta in data 25.11.2024, prot. n. 14790;
 - dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza, in base alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 e alla deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 e quantificate come segue:
 - **€ 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - **€ 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi
 - **€ 6,00 euro/utenza per la componente UR3,a, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34

Di seguito con voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 del 28/04/2025

Visti

- Il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazione, ed in particolare:
- L'art. 42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli*;

...O M I S S I S...

Accordata, dal Sig. Sindaco, la parola all'Assessore Pozzoli perché illustri il capo in trattazione.

Effettuata la discussione consiliare senza che siano stati consegnati al Segretario Comunale documenti letti in aula dai Consiglieri e di cui si è richiesta l'allegazione al verbale.

Dato atto che la discussione consiliare, nella sua interezza, è ascoltabile sul canale Youtube del Comune di Marnate, accessibile dall'home page del sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.marnate.va.it.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione che precede.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, riportati in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

Con n. 10 voti favorevoli, n. **3** contrari (i Consiglieri: Avv. Maria Elisabetta GALLI, Sig. Pierpaolo DAL ZOTTO BELLUSCO, Sig.ra Sara LIGUORI), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. **13** Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2025 come sopra emendata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma IV, del D.L.vo 267/00;

Con n. 10 voti favorevoli, n. **3** contrari (i Consiglieri: Avv. Maria Elisabetta GALLI, Sig. Pierpaolo DAL ZOTTO BELLUSCO, Sig.ra Sara LIGUORI), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. **13** Consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Marco Scazzosi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Domenico Antonio Salvatore D'Onofrio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.